

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

La Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) vale anche per la Repubblica e Cantone Ticino?

Il 12 marzo 2001 – riferimento 1 043 135 BEJ – l'Ufficio federale degli stranieri, per penna del direttore dott. Peter Huber, invia un memorandum telecopiato ai Comandi delle guardie di confine dei circondari I a IV, a.c.a. dei posti di confine dal seguente contenuto:

YASA Cemil, 1.6.1946, cittadino turco e greco

Signore, Signori,

Nei confronti del signor Yasa è tuttora in atto un divieto d'entrata della durata illimitata, da tempo cresciuto in giudicato. Da informazioni in possesso, l'interessato ignora ed infrange regolarmente questo provvedimento. Di conseguenza, confermiamo che se in futuro l'interessato dovesse presentarsi all'entrata in Svizzera senza essere munito del necessario salvacondotto emesso dall'Ufficio federale degli stranieri (UFDS), egli dovrà essere respinto.

Attiriamo espressamente la vostra attenzione sul fatto che il signor Yasa è pure titolare di un passaporto greco.

Infine, ribadiamo che secondo la LDDS, solo le autorità amministrative federali competenti sono abilitate a pronunciare un divieto d'entrata nei confronti di un cittadino straniero la cui presenza nel nostro Paese è indesiderata. Parimenti le predette autorità sono le uniche competenti per revocare o sospendere un siffatto provvedimento.

Con i migliori saluti.

*Ufficio federale degli stranieri
Il direttore*

Dott. Peter Huber

Di primo acchito una comunicazione d'ordinaria amministrazione, sennonché:

La persona oggetto del Memorandum prescritto fu condannata il 15 giugno 1983 dalla Corte delle assise criminali di Lugano a 10 anni di reclusione e l'espulsione dalla Svizzera sino al 25 ottobre 2010 per violazione aggravata della LF sugli stupefacenti.

Il 25 ottobre 1990 l'Ufficio federale degli stranieri pronuncia un divieto d'entrata della durata illimitata.

Il 16 luglio 1998 viene iscritta al Registro di commercio di Lugano la fondazione *Charitas et Progressio World Foundation*.

Lo Yasa vi appare come presidente del Consiglio di fondazione con diritto di firma individuale e, come membro dello stesso Consiglio, troviamo **Giacinto Colombo**, di Lionello, nato il 28 giugno 1948, da Onsernone in Massagno.

Nell'atto pubblico di costituzione della fondazione leggiamo che Yasa risiede a Castagnola in Via San Giorgio 16; l'atto è redatto dal notaio e avvocato Luigi Mattei. Il Capitale iniziale della Fondazione ammonta a US\$ 1'000'000.-.

Il 22 settembre 1998 l'Ufficio federale degli stranieri, per firma del direttore dott. Peter Huber, inoltra una denuncia al Ministero Pubblico di Lugano contro lo Yasa per violazione dell'articolo 23 capoverso 1 LDDS, all'occorrenza dell'articolo 292 del codice penale svizzero.

Il 18 giugno 1999 l'Ufficio federale degli stranieri, per firma del direttore dott. Peter Huber, chiede ragguagli sulla denuncia del 22 settembre 1998 e ribadisce che il soggetto è tenuto a lasciare il nostro Paese.

Nell'agosto del 2000 il Municipio di Lugano esterna la propria preoccupazione direttamente al Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini.

Le proposte d'allontanamento sono sempre state respinte. Uno scritto della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del 20 dicembre 2000 volto ad ordinare il respingimento all'aeroporto di Lugano-Agno è stato revocato il 29 dicembre 2000 dallo stesso ufficio; il primo scritto con copia all'Ufficio federale degli stranieri e con doppia firma, il secondo senza copia a Berna e con firma singola.

Nonostante il divieto d'entrata lo Yasa risiede tranquillamente in Via San Giorgio 16 a Castagnola con tanto d'allacciamento telefonico a suo nome. La situazione è nota al Capo del Dipartimento delle istituzioni, alla Sezione permessi immigrazione, al PP Bruno Balestra, al PG Marcellini e all'avv. Luigi Mattei.

All'inizio del 2002 un collaboratore del Ministero Pubblico ha redatto un rapporto aggiornato al Ministero Pubblico per il PP Balestra e il PG Marcellini.

I legali del Yasa sono stati nell'ordine **l'avv. Bruno Balestra, avv. Stefano Ghiringhelli, avv. John Nosedà e avv. Luigi Mattei.**

Ciò premesso, chiedo al Consiglio di Stato di sapere:

1. Perché a 12 anni dal pronunciamento del divieto d'entrata della durata illimitata da parte dell'Ufficio federale degli stranieri, lo stesso non ha avuto seguito?
2. Il 12 marzo 1993 il Dipartimento federale di giustizia e polizia statuendo sul ricorso amministrativo interposto da Yasa, rappresentato dallo Studio legale dell'**Avv. John Nosedà**, ha ritenuto (ric. A 1 92 4009 – I. In fatto / punto no 6) *"In data 14 gennaio 1992 il Pretore del Distretto di Lugano ha proscioltto il Signor Yasa dall'accusa di entrata illegale in Svizzera. Detta autorità, ritenendo di poter esaminare liberamente la decisione di divieto d'entrata pronunciata da questo Dipartimento, ha concluso che esso non ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie ed ha così pronunciato un provvedimento ingiustificato"*. Evidenzio che predetto decreto del Pretore **avv. Mauro Ermani** (111/1991) sarà ancora ripreso dal **PP Edy Meli**, il quale l'11 gennaio 1994 deciderà che l'entrata illegale di Yasa, confutata dagli arresti della Polizia di Caslano il 23.01.1992 e 14.12.1993, non costituisce reato.

Lo spontaneo insorgere del sospetto di collusione è fuori luogo?

3. Nell'atto di Fondazione del 10 luglio 1998 della *Charitas et Progressio World Foundation* il Notaio certifica che lo Yasa è residente in Via San Giorgio 16 a Castagnola. Questa certificazione è evidentemente inveritiera, quest'atto, visto che l'avvocato è pure patrocinatore dello Yasa, come va visto e considerato ?
4. Il capitale iniziale della *Charitas et Progressio World Foundation* ammonta ad US\$ 1'000'000.- ; l'autorità preposta, visti i pesanti precedenti penali del presidente del Consiglio di fondazione, ha eseguito degli accertamenti sulla provenienza dei fondi e sulla composizione del Consiglio di fondazione?
5. La Fondazione esiste da oltre 4 anni, è possibile conoscere l'attività sin qui svolta?
6. Nel Consiglio di fondazione della *Charitas et Progressio World Foundation* fu nominato Giacinto Colombo, allora alto funzionario dello stato. Il signor Colombo, che conosceva lo Yasa dal suo soggiorno al Penitenziario cantonale, chiese l'autorizzazione come prevede l'Articolo 26 "Occupazioni accessorie" della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 per poter far parte del Consiglio di fondazione ?
7. La presenza di un alto funzionario dello Stato in una Fondazione il cui presidente è stato condannato a 10 anni di reclusione per grave infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti come va interpretato? Nel caso il signor Colombo non avesse rispettato la LORD chi è preposto al controllo delle attività "fuori servizio" degli impiegati dello Stato?
8. Il 20 dicembre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione comunica alla Polizia Cantonale, Gendarmeria di Lugano, che se lo Yasa dovesse giungere in volo all'aeroporto di Agno dev'essere respinto, firmato dal Capo sezione e dal capo ufficio giuridico, con copia all'Ufficio federale degli stranieri. Trascorsi 9 giorni, il 29 dicembre 2000 la stessa sezione revoca la comunicazione precedente, firmato dal Capo sezione, senza copia all'Ufficio federale degli stranieri. Perché questo differente iter procedurale e in particolare perché non è stata inoltrata copia a Berna ?
9. All'interno del Dipartimento delle istituzioni lo Yasa ha goduto, gode di un trattamento privilegiato?
10. Quale sarà il proseguimento di questo caso alquanto anomalo per non dire pirandelliano?

ROGER ETTER